

CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO IL CENTRO FIERISTICO DI FORLÌ, UBICATO IN FORLÌ – VIA PUNTA DI FERRO, N. 2 – DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE QUALE PUNTO PROVINCIALE DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2

Premesso che

- con nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha fornito alle Aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e IRCCS, le prime indicazioni di base per l'organizzazione della prima fase della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2;
- con la suddetta nota si individua nei primi giorni del mese di gennaio del 2021 il presumibile avvio della campagna vaccinale, prevedendo che la stessa sia effettuata in punti di somministrazione posizionati fuori delle strutture ospedaliere o, comunque, in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti ospedalieri, per un massimo di due punti di somministrazione provinciali, in cui sia garantita la corretta tenuta della catena del freddo e la gestione accurata del numero delle dosi in modo che non si verifichino sprechi;
- i punti vaccinali devono altresì possedere i requisiti di minima indicati nella nota del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna Prot. 01.10.2020.0632499.U, recante come oggetto "Sedi per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19", che di seguito si riportano:
 - facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio);
 - sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità;
 - possibilità di creare zone filtro per l'utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina;
 - possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di flussi rilevanti di utenza;
 - prevedere/implementare una procedura per la gestione dell'emergenza sanitaria;
 - presa d'atto delle procedure da attuare in caso di emergenza relative alla sede (es. dislocazione uscite di sicurezza, ...);
 - sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy;
 - prevedere lo stoccaggio e/o gestione dei vaccini e farmaci anche per il mantenimento della catena del freddo;
 - vie di accesso e uscita dalla struttura separati;
 - presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con disabilità.
 - igienizzazione di suppellettili utilizzati durante la seduta e l'igienizzazione periodica dei servizi igienici;
 - microclima indoor garantito secondo gli standard del regolamento igienico-sanitario con esclusione di ricircolo dell'aria, ove possibile;
 - la Direzione aziendale ha individuato le sedi idonee ad essere utilizzate quali punti di somministrazione provinciali, previo allestimento degli stessi secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna con la citata nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, tra le quali il Centro Fieristico di Forlì, ubicato in Forlì – Via Punta di Ferro, n. 2 - gestito da Fiera di Forlì Srl - C.F. e P.IVA n. 02377040403;

Tutto ciò premesso,

TRA

L'Azienda USL della Romagna, con sede in Ravenna – Via De Gasperi n. 8 – C .F. e P.IVA 02483810392, in persona dell'Arch. Enrico Sabatini, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, per dare esecuzione alla Determinazione del direttore Amministrativo n. _____ del _____ ;

E

La Fiera di Forlì Srl, con sede legale in Forlì (FC) Via Punta di Ferro, n. 2 – C.F. e P.IVA 02377040403, in persona del legale rappresentante Valerio Roccalbegni nato a Modigliana (FC), il 01/01/1949, Codice FiscaleRCCVLR49A01F259I;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico della premessa

Quanto in premessa parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto, finalità del contratto

Il presente contratto definisce la disciplina inerente la messa a disposizione degli spazi attrezzati presso il Centro Fieristico di Forlì, meglio individuati nell'allegata planimetria, costituiti da Area Ingresso, Sala Convegni, Biglietterie e vani accessori con accesso da via Punta di Ferro 2, da utilizzare quale sede temporanea provinciale delle attività di vaccinazione della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 legata allo stato di necessità dovuto all'Emergenza Epidemiologica in atto.

Alla messa disposizione degli spazi si accompagnano i seguenti servizi accessori:

- apertura e chiusura (dalle ore 07.30 alle ore 21.00);
- riscaldamento, consumi, pulizie e materiale di consumo per servizi igienici;
- fornitura, montaggio e smontaggio, di n. 6 box vaccinazioni, di n. 5 box medici, n. 1 box coordinatore infermieristico, e varie, allestiti con tavoli, sedie, attaccapanni, illuminazione generale e prese elettriche;
- fornitura, montaggio e smontaggio di protezione per gli operatori in plexiglass nei n. 5 box medici, n. 1 box coordinatore infermieristico e nelle postazioni amministrative all'ingresso;
- allestimento/disallestimento divisione percorsi esterni ingresso/uscita persone;
- personale per assistenza all'allestimento;
- collegamento alla rete internet e connessione WI-FI;
- servizio antincendio a norma di legge;
- assistenza tecnico-logistica durante le giornate di vaccinazione;
- presidio per pulizia ed igienizzazione bagni durante le giornate di vaccinazione negli orari concordati tra le parti;
- sanificazione di tutti i locali in uso per le giornate di vaccinazione ed al termine dell'ultima giornata;
- messa a disposizione di tavoli, sedie;
- messa a disposizione di plancia per informazioni segnaletiche;
- allaccio elettrico per n.2 frigoriferi.

Il concedente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Rimane a carico dell'AUSL il servizio di ambulanza con medico CO118.

Rimane a carico dell'AUSL il presidio dell'accesso agli spazi da parte delle persone da vaccinare attraverso personale della Protezione Civile.

Articolo 3 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1 Febbraio 2021 e, nella prima fase di avvio della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2, avrà la durata di n.3 (tre) mesi e sarà eventualmente rinnovabile di mese in mese fino al perdurare del periodo di Emergenza SARS-Cov-2.

L'utilizzo degli spazi nel periodo di validità temporale del presente contratto avverrà nelle giornate che saranno indicate al concedente dalla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell'AUSL sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale.

Pertanto, in base a eventuali ulteriori direttive regionali e alle conseguenti disposizioni che perverranno dalla Direzione aziendale, nonché sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, l'Azienda USL potrà esercitare l'opzione di estendere il presente contratto oltre al periodo previsto.

Parimenti, l'Azienda USL, sulla base delle eventuali ulteriori direttive regionali e conseguenti disposizioni della Direzione aziendale, nonché sulla base della indisponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, potrà recedere anticipatamente dal rapporto, salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.

Articolo 4 – Corrispettivo

In relazione alla messa a disposizione degli spazi di cui all'Articolo 2, si stabilisce un corrispettivo forfetario mensile di € **30.000,00 + IVA**, di cui € 20.000,00 per la messa a disposizione degli spazi comprensiva dei servizi e degli allestimenti di cui all'Articolo 2 ed € 10.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute da Fiera di Forlì Srl per i lavori di adeguamento degli stessi ai requisiti richiesti per essere utilizzati quale "Sede per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19".

In relazione alle spese per i lavori necessari ad adeguare gli spazi di cui al precedente Articolo 2 ai requisiti richiesti per essere utilizzati quale "Sede per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19" – rimozione di arredi presenti (tornelli, impianti pubblicitari, pedane e tendaggi), sostituzione/integrazione dell'impianto elettrico (illuminazione e prese), sostituzione di sanitari, realizzazione di pareti divisorie per depositi e spogliatoi, imbiancatura e pulizia dei locali, sistemazione dell'area esterna, apposizione di pellicole opacizzanti alle vetrate e altro – che Fiera di Forlì Srl quantifica in circa € 60.000,00, come da giustificativi di spesa che è tenuta a produrre, l'Azienda USL della Romagna si impegna altresì a riconoscere a Fiera di Forlì Srl un importo forfetario, una tantum, di € **30.000,00**, IVA compresa, se ed in quanto dovuta.

Poiché a detta spesa l'Azienda USL della Romagna farà fronte attraverso finanziamento dedicato proveniente da contribuzione privata allo scopo vincolata, il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni dall'introito del finanziamento, previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa.

Decorsi i tre mesi, per il caso di rinnovo del contratto, si stabilisce un corrispettivo forfetario mensile di € **20.000,00 + IVA**, comprensivo dei servizi e allestimenti di cui all'Articolo 2.

Nel caso di recesso anticipato di cui al precedente Articolo 3, in considerazione delle spese sostenute da Fiera di Forlì Srl per i lavori necessari ad adeguare i locali alle particolari esigenze dell'Azienda USL, quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire il rimborso dell'intera spesa sostenuta (€ 60.000,00), oltre al corrispettivo di € 20.000,00 per ciascun mese di messa a disposizione degli spazi.

Articolo 5 – Sicurezza sul Lavoro

Il Concedente, nell'esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Alla stessa maniera, l'Azienda USL, nell'espletamento dell'attività di vaccinazione anti SARS-Cov-2, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni di cui al precedente periodo.

Articolo 6 - Pagamento e fatturazione

Il pagamento viene concordato entro il termine di 30 giorni data fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato che trattasi di "*prestazione legata all'Emergenza COVID-19*".

La fattura sarà intestata alla AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Sede legale via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) – C.F. e P.IVA 02483810392 – Sede operativa p.zza L. Sciascia 111/2 – 47522 Cesena (FC).

Ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della L. 24.12.2007, n. 244 e del D.M. n. 55 del 3.4.2013, la fattura dovrà essere trasmessa all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso l'intermediazione della Regione Emilia-Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio (SDI) e recare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio della sede operativa di Cesena **0L06J9** e, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014.

E' fatto divieto al concedente di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione della prestazione senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

Articolo 7 – Responsabilità relativa alla vigilanza attiva e responsabilità amministrativo/contabile

La responsabilità relativa alla vigilanza attiva sulla corretta esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi in contesto sarà in capo, per quanto di rispettiva competenza, alla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell'AUSL, mentre per la parte amministrativo – contabile sarà in capo all'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Articolo 8 - Assicurazione

Quanto a rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall'uso degli spazi, sia dalle attività ivi svolte, o causati da persone o cose comunque ivi ammessi, l'Azienda USL dichiara di partecipare al "Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", con la conseguente presa in carico in gestione diretta dei sinistri (RCT/RCO) prevista dall'art. 7, comma 2, L.R. 13/2012 e ss.mm.ii., che dispone per gli Enti interessati dalla sperimentazione l'esonero dall'obbligo di assicurazione in precedenza previsto dall'art. 32 L.R. 20/12/1994 n. 50.

L'Azienda USL esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità sia civile che penale per danni diretti o indiretti nei confronti anche di terzi che possano derivare al concedente da fatti od omissioni propri, dei suoi dipendenti e di ogni altra persona che abbia accesso agli spazi.

Articolo 9 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta dall'Azienda USL in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19.12.2018.

Il presente Contratto è da registrarsi solamente in caso d'uso. L'eventuale registrazione sarà a carico della parte che lo riterrà necessario.

Articolo 10 – Rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

L'art. 2 del D.P.R. n.62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL (approvato con delibera n. 209/2018) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese svolgono la propria attività per conto dell'Azienda USL.

Tale codice è scaricabile dal sito: www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente". È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, sopra richiamato.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Azienda USL – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo

riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/ola cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il concedente si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza

Letto, confermato e firmato digitalmente.

Il Legale Rappresentante
Fiera di Forlì Srl

(F.to digitalmente)

Azienda USL della Romagna
Il Direttore U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio

(F.to digitalmente)

**CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI E SERVIZI ACCESSORI
PRESSO IL PALA DE ANDRE', UBICATO IN RAVENNA – VIALE EUROPA, N. 1 –
DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE
QUALE PUNTO PROVINCIALE DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2**

Premesso che

- con nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha fornito alle Aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e IRCCS, le prime indicazioni di base per l'organizzazione della prima fase della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2;
- con la suddetta nota si individua nei primi giorni del mese di gennaio del 2021 il presumibile avvio della campagna vaccinale, prevedendo che la stessa sia effettuata in punti di somministrazione posizionati fuori delle strutture ospedaliere o, comunque, in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti ospedalieri, per un massimo di due punti di somministrazione provinciali, in cui sia garantita la corretta tenuta della catena del freddo e la gestione accurata del numero delle dosi in modo che non si verifichino sprechi;
- i punti vaccinali devono altresì possedere i requisiti di minima indicati nella nota del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna Prot. 01.10.2020.0632499.U, recante come oggetto "Sedi per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19", che di seguito si riportano:
 - facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio);
 - sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità;
 - possibilità di creare zone filtro per l'utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina;
 - possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di flussi rilevanti di utenza;
 - prevedere/implementare una procedura per la gestione dell'emergenza sanitaria;
 - presa d'atto delle procedure da attuare in caso di emergenza relative alla sede (es. dislocazione uscite di sicurezza, ...);
 - sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy;
 - prevedere lo stoccaggio e/o gestione dei vaccini e farmaci anche per il mantenimento della catena del freddo;
 - vie di accesso e uscita dalla struttura separate;
 - presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con disabilità.
 - igienizzazione di suppellettili utilizzati durante la seduta e l'igienizzazione periodica dei servizi igienici;
 - microclima indoor garantito secondo gli standard del regolamento igienico-sanitario con esclusione di ricircolo dell'aria, ove possibile;
 - la Direzione aziendale ha individuato le sedi idonee ad essere utilizzate quali punti di somministrazione provinciali, previo allestimento degli stessi secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna con la citata nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, tra le quali il Pala De André di Ravenna, ubicato in Ravenna – Viale Europa, n. 1 - gestito da Metrò s.r.l. - C.F. e P.IVA n. 02036580393;

Tutto ciò premesso,

TRA

L'Azienda USL della Romagna, con sede in Ravenna – Via De Gasperi n. 8 – C.F. e P.IVA 02483810392, in persona dell'Arch. Enrico Sabatini, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, per dare esecuzione alla Determinazione del Direttore Amministrativo n. _____ del _____

E

La Metrò s.r.l. con sede legale in Ravenna (RA) Viale Europa, n. 1 – C.F. e P.IVA 02036580393, in persona del legale rappresentante Sig. Bruno Masetti, nato a Ravenna, il 28/06/1948, Codice Fiscale MSTBRN48H28H199I;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico della premessa

Quanto in premessa parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto, finalità del contratto

Il presente contratto definisce la disciplina inerente la messa a disposizione degli spazi attrezzati presso il Pala De André di Ravenna, meglio individuati nelle allegate planimetrie (una area interna ed una area esterna), costituiti da Ingresso, Arena con box vaccinazione, n.1 Palestra per area stoccaggio materiali, n.1 Tribuna per osservazione post-vaccinale, Sala Rossa per attesa vaccinazione, Sala Infermeria, Spogliatoi, Servizi Igienici, Area stoccaggio rifiuti speciali sanitari, area esterna con accesso da Piazzale del Ciclista, da utilizzare quale sede temporanea provinciale delle attività di vaccinazione della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 legata allo stato di necessità dovuto all’Emergenza Epidemiologica in atto.

Alla messa disposizione degli spazi si accompagnano i seguenti servizi accessori:

- apertura e chiusura (dalle ore 07.30 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato - dalle ore 07.30 alle ore 19.00 la domenica);
- custodia durante l’orario di apertura;
- riscaldamento, consumi, pulizie e materiale di consumo per servizi igienici;
- fornitura, montaggio e smontaggio, di n. 6 box allestiti con tavoli, sedie, attaccapanni, luce;
- allestimento/disallestimento divisione percorsi esterni ingresso/uscita persone;
- personale per assistenza all’allestimento;
- collegamento alla rete internet e connessione WI-FI;
- n.2 ledwall con indicazione orario e impianto audio;
- servizio antincendio composto da n.1 addetto;
- assistenza tecnico-logistica durante le giornate di vaccinazione;
- fornitura di igienizzatori all’ingresso e nei servizi igienici con relativo prodotto igienizzante;
- presidio per pulizia ed igienizzazione bagni durante le giornate di vaccinazione;
- sanificazione di tutti i locali in uso per le giornate di vaccinazione ed al termine dell’ultima giornata;
- messa a disposizione di tavoli, sedie;
- messa a disposizione di plancia per informazioni segnaletiche;
- servizio ristoro con fornitura di caffè, the, acqua e piccoli snacks;
- allaccio elettrico per n.2 frigoriferi.

Il concedente garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Rimane a carico dell’AUSL il servizio di ambulanza con medico CO118.

Rimane a carico dell’AUSL il presidio dell’accesso agli spazi da parte delle persone da vaccinare attraverso personale della Protezione Civile.

Articolo 3 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 2 gennaio 2021 e, nella prima fase di avvio della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2, avrà la durata di n.3 (tre) mesi, eventualmente rinnovabile di mese in mese, alle stesse condizioni, fino al perdurare del periodo di Emergenza SARS-Cov-2. L’eventuale rinnovo di mese in mese da comunicare a Metrò con almeno 7 gg. di preavviso e soggetto disponibilità della struttura.

L’utilizzo degli spazi nel periodo di validità temporale del presente contratto avverrà nelle giornate che saranno indicate al concedente dalla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell’AUSL sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale.

Pertanto, in base a eventuali ulteriori direttive regionali e alle conseguenti disposizioni che perverranno dalla Direzione aziendale, nonché sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, l’Azienda USL potrà esercitare l’opzione di estendere il presente contratto oltre al periodo previsto – alle medesime condizioni economiche e prestazionali.

Parimenti, l’Azienda USL della Romagna, sulla base delle eventuali ulteriori direttive regionali e conseguenti disposizioni della Direzione aziendale, nonché sulla base della indisponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, potrà recedere anticipatamente dal rapporto.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente conferma dell’avvenuta messa a disposizione a titolo gratuito degli spazi nella giornata del 27 dicembre 2020, primo giorno di vaccinazione.

Articolo 4 – Corrispettivo

In relazione alla messa a disposizione degli spazi di cui all’Articolo 2, comprensiva degli allestimenti e dei servizi in detto Articolo previsti, si stabilisce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 un corrispettivo forfettario mensile onnicomprensivo di € 70.000,00 + IVA.

In relazione alla messa a disposizione degli spazi di cui all'Articolo 2, comprensiva degli allestimenti e dei servizi in detto Articolo previsti, avvenuta nella giornata del 31 dicembre 2020, si stabilisce un corrispettivo forfetario omnicomprensivo di € 2.350,00 + IVA.

Articolo 5 – Sicurezza sul Lavoro

Il Concedente, nell'esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Alla stessa maniera, l'Azienda USL della Romagna, nell'espletamento dell'attività di vaccinazione anti SARS-Cov-2, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni di cui al precedente periodo.

Articolo 6 - Pagamento e fatturazione

Il pagamento viene concordato entro il termine di 30 giorni data fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato che trattasi di "*prestazione legata all'Emergenza COVID-19*".

La fattura sarà intestata alla AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Sede legale via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) – C.F. e P.IVA 02483810392 – Sede operativa p.zza L. Sciascia 111/2 – 47522 Cesena (FC).

Ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della L. 24.12.2007, n. 244 e del D.M. n. 55 del 3.4.2013, la fattura dovrà essere trasmessa all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso l'intermediazione della Regione Emilia-Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio (SDI) e recare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio della sede operativa di Cesena **0L06J9** e, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014.

E' fatto divieto al concedente di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione della prestazione senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice

Articolo 7 – Responsabilità relativa alla vigilanza attiva e responsabilità amministrativo/contabile

La responsabilità relativa alla vigilanza attiva sulla corretta esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi in contesto sarà in capo, per quanto di rispettiva competenza, alla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell'AUSL., mentre per la parte amministrativo – contabile sarà in capo all'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Articolo 8 - Assicurazione

Quanto a rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall'uso degli spazi, sia dalle attività ivi svolte, o causati da persone o cose comunque ivi ammessi, l'Azienda USL della Romagna dichiara di partecipare al "Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", con la conseguente presa in carico in gestione diretta dei sinistri (RCT/RCO) prevista dall'art. 7, comma 2, L.R. 13/2012 e ss.mm.ii., che dispone per gli Enti interessati dalla sperimentazione l'esonero dall'obbligo di assicurazione in precedenza previsto dall'art. 32 L.R. 20/12/1994 n. 50.

L'Azienda USL della Romagna esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità sia civile che penale per danni diretti o indiretti nei confronti anche di terzi che possano derivare al concedente da fatti od omissioni propri, dei suoi dipendenti e di ogni altra persona che abbia accesso agli spazi.

Articolo 9 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta dall'Azienda USL della Romagna in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19.12.2018.

Il presente Contratto è da registrarsi solamente in caso d'uso. L'eventuale registrazione sarà a carico della parte che lo riterrà necessario.

Articolo 10 – Rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

L'art. 2 del D.P.R. n.62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con delibera n. 209/2018) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese svolgono la propria attività per conto dell'Azienda USL.

Tale codice è scaricabile dal sito: www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" E' fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, sopra richiamato.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Azienda USL della Romagna – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/ola cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il concedente si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza

Articolo 12 - Svolgimento altri eventi già programmati

L'Azienda USL della Romagna nelle giornate di domenica 10/01/2021, domenica 24/01/2021, mercoledì 03/02/2021, mercoledì 10/02/2021 e domenica 28/02/2021, salvo cambiamenti di data da parte della Lega Pallavolo, si impegna ad interrompere le vaccinazioni entro le ore 18:00 per consentire lo svolgimento delle partite del Campionato Nazionale Superlega di Pallavolo Maschile già programmate prima dell'inizio della Campagna Vaccinazioni.

Articolo 13 - Cause di forza maggiore

La società Metrò s.r.l. non sarà responsabile verso il richiedente se la struttura per causa di forza maggiore non dovesse essere disponibile e il richiedente esonera Metrò s.r.l. da ogni forma di risarcimento o indennizzo.

Articolo 14 - Foro Competente

In caso di contestazione è da ritenersi unico Foro competente quello di Ravenna.

Letto, confermato e firmato digitalmente.

Il Legale Rappresentante

Metrò s.r.l.

Bruno Masetti

(F.to digitalmente)

Azienda USL della Romagna

Il Direttore U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio

Arch. Enrico Sabatini

(F.to digitalmente)

**CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI E SERVIZI ACCESSORI
PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO UBICATO IN RIMINI – VIA EMILIA, N. 155 –
DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE
QUALE PUNTO PROVINCIALE DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2**

Premesso che

- con nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha fornito alle Aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e IRCCS, le prime indicazioni di base per l'organizzazione della prima fase della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2;
- con la suddetta nota si individua nei primi giorni del mese di gennaio del 2021 il presumibile avvio della campagna vaccinale, prevedendo che la stessa sia effettuata in punti di somministrazione posizionati fuori delle strutture ospedaliere o, comunque, in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti ospedalieri, per un massimo di due punti di somministrazione provinciali, in cui sia garantita la corretta tenuta della catena del freddo e la gestione accurata del numero delle dosi in modo che non si verifichino sprechi;
- i punti vaccinali devono altresì possedere i requisiti di minima indicati nella nota del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna Prot. 01.10.2020.0632499.U, recante come oggetto "Sedi per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19", che di seguito si riportano:
 - facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio);
 - sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità;
 - possibilità di creare zone filtro per l'utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina;
 - possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di flussi rilevanti di utenza;
 - prevedere/implementare una procedura per la gestione dell'emergenza sanitaria;
 - presa d'atto delle procedure da attuare in caso di emergenza relative alla sede (es. dislocazione uscite di sicurezza, ...);
 - sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy;
 - prevedere lo stoccaggio e/o gestione dei vaccini e farmaci anche per il mantenimento della catena del freddo;
 - vie di accesso e uscita dalla struttura separate;
 - presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con disabilità.
 - igienizzazione di suppellettili utilizzati durante la seduta e l'igienizzazione periodica dei servizi igienici;
 - microclima indoor garantito secondo gli standard del regolamento igienico-sanitario con esclusione di ricircolo dell'aria, ove possibile;
 - la Direzione aziendale ha individuato le sedi idonee ad essere utilizzate quali punti di somministrazione provinciali, previo allestimento degli stessi secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna con la citata nota Prot. 17.12.2020.00834457.U, tra le quali il Quartiere Fieristico di Rimini, ubicato in Rimini – Via Emilia, n. 155 – di proprietà di Italian Exhibition Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso,

TRA

L'Azienda USL della Romagna, con sede in Ravenna – Via De Gasperi n. 8 – C.F. e P.IVA 02483810392, in persona dell'Arch. Enrico Sabatini, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, per dare esecuzione alla Determinazione del Direttore Amministrativo n. _____ del _____;

E

Italian Exhibition Group Spa Rimini - con sede legale in Rimini (RN) Via Emilia, n. 155 – C.F. e P.IVA 00139440408, in persona dell'Amministratore Delegato Corrado Arturo Peraboni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico della premessa

Quanto in premessa è parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto, finalità del contratto,

Il presente contratto definisce la disciplina inerente la messa a disposizione degli spazi attrezzati presso il Quartiere Fieristico di Rimini, meglio individuati nell'allegata planimetria (Allegato A), costituiti da Hall ingresso sud, con accesso dalla Via Emilia, da utilizzare quale sede temporanea provinciale delle attività di vaccinazione della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 legata allo stato di necessità dovuto all'Emergenza Epidemiologica in atto.

Alla messa disposizione degli spazi si accompagnano i seguenti servizi accessori:

- apertura e chiusura (dalle ore 07.30 alle ore 21.00);
- custodia/vigilanza durante l'orario di apertura;
- riscaldamento, consumi, pulizie e materiale di consumo per servizi igienici;
- fornitura, montaggio e smontaggio, di n. 6 box allestiti con tavoli, sedie, attaccapanni, luce già realizzati e noti alle parti;
- collegamento alla rete internet e connessione WI-FI;
- assistenza tecnico-logistica durante le giornate di vaccinazione;
- fornitura di igienizzatori all'ingresso e nei servizi igienici con relativo prodotto igienizzante;
- messa a disposizione di tavoli, sedie;
- messa a disposizione di plancia per informazioni segnaletiche;
- allaccio elettrico per n.2 frigoriferi.

Il concedente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Rimane a carico dell'AUSL il servizio di ambulanza con medico CO118.

Rimane a carico di AUSL il servizio di pulizia, la pulizia dei servizi igienici, e l'igienizzazione degli spazi concessi in uso.

Rimane a carico dell'AUSL il presidio dell'accesso agli spazi da parte delle persone da vaccinare attraverso personale della Protezione Civile.

Articolo 3 – Decorrenza, durata e recesso

Il presente contratto decorre dal 2 gennaio 2021 e, nella prima fase di avvio della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2, avrà la durata di n.1 (uno) mese, fermo restando che:

- l'utilizzo degli spazi nel periodo di validità temporale del presente contratto avverrà nelle giornate che saranno indicate al concedente dalla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell'AUSL sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale.
- in base ad eventuali ulteriori direttive regionali e alle conseguenti disposizioni che perverranno dalla Direzione aziendale, nonché sulla base della disponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, le Parti potranno concordare una proroga della durata del presente rapporto, alle medesime condizioni economiche e prestazionali, tramite lettera integrativa.
- l'Azienda USL della Romagna, sulla base delle eventuali ulteriori direttive regionali e conseguenti disposizioni della Direzione aziendale, nonché sulla base della indisponibilità delle dosi di vaccino e del grado di adesione del personale alla campagna vaccinale, potrà recedere anticipatamente dal rapporto

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente dell'avvenuta messa a disposizione a titolo gratuito degli spazi.

Articolo 4 – Rimborso spese

In relazione alla messa a disposizione degli spazi di cui all'Articolo 2, comprensiva degli allestimenti e dei servizi in detto Articolo previsti, si stabilisce che Azienda USL rimborserà alla concedente le spese per la climatizzazione degli spazi concessi, determinate nell'importo forfettario e onnicomprensivo di € 800,00 + IVA per ogni giorno di effettivo utilizzo degli spazi medesimi opportunamente riscaldati.

Articolo 5 – Sicurezza sul Lavoro

Il Concedente, nell'esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Alla stessa maniera, l'Azienda USL della Romagna, nell'espletamento dell'attività di vaccinazione anti SARS-Cov-2, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni di cui al precedente periodo.

Articolo 6 - Pagamento e fatturazione

Il pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese e di cui all'Art. 4, viene concordato entro il termine di 30 giorni data fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato che trattasi di "*prestazione legata all'Emergenza COVID-19*".

La fattura sarà intestata alla AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Sede legale via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) – C.F. e P.IVA 02483810392 – Sede operativa p.zza L. Sciascia 111/2 – 47522 Cesena (FC).

Ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della L. 24.12.2007, n. 244 e del D.M. n. 55 del 3.4.2013, la fattura dovrà essere trasmessa all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso l'intermediazione della Regione Emilia-Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio (SDI) e recare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio della sede operativa di Cesena **0L06J9** e, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014.

E' fatto divieto al concedente di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione della prestazione senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

Articolo 7 – Responsabilità relativa alla vigilanza attiva e responsabilità amministrativo/contabile

La responsabilità relativa alla vigilanza attiva sulla corretta esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi in contesto sarà in capo, per quanto di rispettiva competenza, alla Cabina di Regia per le vaccinazioni anti SARS-Cov-2 dell'AUSL., mentre per la parte amministrativo – contabile sarà in capo all'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Articolo 8 - Assicurazione

Quanto a rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall'uso degli spazi, sia dalle attività ivi svolte, o causati da persone o cose comunque ivi ammessi, l'Azienda USL della Romagna dichiara di partecipare al "Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", con la conseguente presa in carico in gestione diretta dei sinistri (RCT/RCO) prevista dall'art. 7, comma 2, L.R. 13/2012 e ss.mm.ii., che dispone per gli Enti interessati dalla sperimentazione l'esonero dall'obbligo di assicurazione in precedenza previsto dall'art. 32 L.R. 20/12/1994 n. 50.

L'Azienda USL della Romagna esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità sia civile che penale per danni diretti o indiretti nei confronti anche di terzi che possano derivare al concedente da fatti od omissioni propri, dei suoi dipendenti e di ogni altra persona che abbia accesso agli spazi.

Articolo 9 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta dall'Azienda USL della Romagna in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19.12.2018.

Il presente Contratto è da registrarsi a cura di Italian Exhibition Group, con oneri e costi a proprio carico.

Articolo 10 – Rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – Modello Organizzativo e Codice Etico di Italian Exhibition Group Spa

A) L'art. 2 del D.P.R. n.62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con delibera n. 209/2018) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese svolgono la propria attività per conto dell'Azienda USL.

Tale codice è scaricabile dal sito: www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" E' fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, sopra richiamato.

B) Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo www.iegexpo.it.

Azienda USL dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della soprarichiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Azienda USL della Romagna – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/ola cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il concedente si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza.

Azienda USL s'impegna a prendere visione della "lettera informativa per il trattamento dei dati" allegata (Allegato B).

Articolo 12- Foro competente

Qualunque controversia in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Rimini, concordando le parti sull'esclusione di qualunque altro Foro.

Letto, confermato e firmato


Italian Exhibition Group Spa
L'Amministratore Delegato
Corrado Arturo Peraboni

Azienda USL della Romagna
Il Direttore U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Arch. Enrico Sabatini

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificatamente per iscritto i punti: 3 (Recesso), 7 (responsabilità Azienda USL), 8 (esonero responsabilità Italian Exhibition Group Spa), 10 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico di Italian Exhibition Group Spa e risoluzione), 12 (Foro competente).

Italian Exhibition Group Spa
L'Amministratore Delegato
Corrado Arturo Peraboni

Azienda USL della Romagna
Il Direttore U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Arch. Enrico Sabatini



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Il Direttore generale

Ravenna, 10/02/2021

Al Sig. Sindaco
Comune di Ravenna
segrsindaco@comune.ravenna.it

Oggetto: Risposta question time presentato dal Consigliere comunale Ancisi “vaccinazioni anti-covid. Il Pala De Andrè costa il triplo del Palafiera di Rimini”

A riscontro del question time di cui all’oggetto, si specifica quanto segue.

Con nota Prot. 00834457 del 17/12/2020, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna forniva alle Aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e IRCCS, le prime indicazioni di base per l’organizzazione della prima fase della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2.

Con la suddetta veniva individuato nei primi giorni del mese di gennaio del 2021 il presumibile avvio della campagna vaccinale - preceduto tra il 27 e la fine del mese di dicembre dall’organizzazione delle prime sedute vaccinali - prevedendo che la stessa venisse effettuata in punti di somministrazione posizionati fuori delle strutture ospedaliere o, comunque, in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti ospedalieri, per un massimo di due punti di somministrazione provinciali, in cui fosse garantita la corretta tenuta della catena del freddo e la gestione accurata del numero delle dosi in modo che non si verificassero sprechi.

E’ stato altresì previsto che i punti vaccinali dovessero possedere i requisiti minimi indicati nella nota del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna Prot. 0632499 del 01/10/2020, recante come oggetto “Sedi per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19” quali:

- facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio);
- sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità;
- possibilità di creare zone filtro per l’utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina;
- possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di flussi rilevanti di utenza;
- prevedere/implementare una procedura per la gestione dell’emergenza sanitaria;
- presa d’atto delle procedure da attuare in caso di emergenza relative alla sede (es. dislocazione uscite di sicurezza);
- sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy;
- prevedere lo stoccaggio e/o gestione dei vaccini e farmaci anche per il mantenimento della catena del freddo;
- vie di accesso e uscita dalla struttura separati;
- presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con disabilità;
- igienizzazione di suppellettili utilizzati durante la seduta e l’igienizzazione periodica dei servizi igienici;
- microclima indoor garantito secondo gli standard del regolamento igienico-sanitario con esclusione di ricircolo dell’aria, ove possibile.

In assenza di spazi idonei o di aree esterne di proprietà in cui poter organizzare il servizio con tensostrutture, veniva altresì prevista la possibilità fin da subito di verificare la disponibilità di strutture quali palasport o poli fieristici in quanto strutture in linea di massima di proprietà pubblica, immediatamente rispondenti ai suddetti requisiti, idonee di per sé a consentire la gestione di un grande numero di persone garantendo il distanziamento necessario e il rispetto della privacy.

La Cabina di regia operativa dell’Azienda USL della Romagna, sondata la disponibilità dell’ente Gestore del Pala De Andrè a mettere a disposizione la struttura per l’avvio della campagna vaccinale, all’esito di apposito sopralluogo

finalizzato a verificarne l' idoneità, formalizzava alla Direzione aziendale l' individuazione del Pala De André quale punto di somministrazione vaccinale per la Provincia di Ravenna con nota Prot. 0349807 del 22/12/2020.

Il 27 e il 31 dicembre si è provveduto ad effettuare le prime due giornate di vaccinazione.

La tempistica dettata dall' emergenza, le indicazioni regionali e i requisiti richiesti, non prevedevano e non consentivano di effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di palasport o padiglioni fieristici, peraltro nell' ambito dello stesso Capoluogo di Provincia, al fine di confrontare un numero maggiore di improbabili offerte.

Quanto ai costi di gestione, il Gestore del Pala de André ha provveduto a declinarli come segue:

| | |
|---------------|--|
| Euro 1.300,00 | consumi energetici (luce, gas, acqua) calcolati sulla media delle temperature nei mesi di gennaio/febbraio/marzo |
| Euro 300,00 | personale per assistenza logistica |
| Euro 240,00 | presidio giornaliero per pulizia/sanificazione bagni |
| Euro 200,00 | servizio pulizie/sanificazione + materiali e dispenser |
| Euro 50,00 | fornitura/allestimento box e arredi |
| Euro 260,00 | affitto Pala De André incluso spese generali di gestione |
| ----- | |
| Euro 2.350,00 | + IVA |

Precisando ulteriormente che i locali e le aree concesse in uso, che vengono giornalmente pulite ed igienizzate, sono le seguenti:

- n. 2 spogliatoi al piano terra dotati di servizi igienici per il Vs. personale = mq 165,00;
- ingresso di servizio = mq 87,00;
- locale magazzino = mq 210,00;
- n. 2 bagni per pubblico = mq 12,00;
- locale ricovero rifiuti ospedalieri = mq 5,00;
- locale infermeria = mq 20,00;
- area interessata alle vaccinazioni, incluso n. 6 box per vaccinazioni = mq 1250,00;
- area attesa post vaccinazione (porzione di tribuna lato mare) = mq 500,00;
- area uscita post vaccinazione = mq 30,00;
- area ingresso per accoglienza = mq 30,00;
- Sala Rossa per attesa turno vaccinazione = mq 300,00.

L' assistenza logistica consiste nella presenza, dall' apertura alla chiusura, di almeno un addetto che effettua il servizio di custodia, apertura e chiusura cancelli/ingressi, e assistenza al Vs. personale.

Il presidio giornaliero per la pulizia e sanificazione dei bagni è stato calcolato in base ad un addetto dall' apertura alla chiusura.

Il servizio giornaliero di pulizia e sanificazione delle aree sopra elencate è stato calcolato in base a due addetti indicativamente dalle ore 06:00 alle ore 10:00 circa. In questa voce, oltre al servizio di pulizia e sanificazione, sono compresi il costo dei materiali di consumo e la fornitura di n. 10 dispenser per l' igienizzazione delle mani con relativa ricarica.

Sono stati presi come riferimento gli orari di apertura e chiusura prevista dalla bozza di contratto, ossia dalle ore 07:30 alle ore 21:00.

I prezzi indicati includono lavoro in orario normale e fuori orario nonché in giorni festivi e domeniche.

Sulla base delle specifiche sopra evidenziate, risulta di tutta evidenza che la struttura del Pala De André non è minimamente paragonabile a quella di una struttura fieristica in cui possono essere isolati singoli padiglioni, di dimensioni più contenute, che comportano oneri di gestione assai inferiori.

Rispetto al contratto per l' utilizzo degli spazi presso il Quartiere Fieristico di Rimini, dove, in accordo con il Gestore, si è convenuto di effettuare direttamente il servizio di pulizia, la pulizia dei servizi igienici e l' igienizzazione degli spazi concessi in uso, si evidenzia che il rimborso previsto di €/die 800,00 + IVA, per un totale mensile di circa 24.000,00 + IVA, è riferito alle sole spese per la climatizzazione degli spazi concessi, ben più contenuti di quelli del Pala De André.

Preme inoltre precisare che i costi per l' utilizzo del Pala De André normalmente praticati dal Gestore della struttura ammontano a €/die 4.280,00 + IVA, come corrisposti dalla stessa Azienda USL in occasione degli ultimi concorsi pubblici ivi tenutisi, e che in fase di trattativa per l' utilizzo de quo, a fronte di una prima offerta di €/die

3.500,00 + IVA, il Gestore, considerata la particolare valenza sociale della campagna e sollecitato dal Sindaco stesso De Pascale, si è reso disponibile ad un'ulteriore riduzione che ha portato i costi complessivi ad €/die 2.350,00.

In ogni caso l'Azienda Usl della Romagna provvederà a chiedere la rendicontazione delle spese forfetariamente dichiarate dal Gestore.


Preme infine precisare che la scansione temporale degli eventi sopra descritti rende manifesto come la necessità di reperire un'ideale sede logistica in cui poter organizzare, con estrema urgenza ed in un così breve lasso temporale, la campagna vaccinale non consentisse a questa Azienda margini di manovra diversi da quelli adottati, e che per tale ragione la durata prevista dal contratto è solo trimestrale. Tutto ciò pienamente in linea con quanto stabilito dall'Unione Europea nella COMUNICAZIONE del 1° aprile 2020 ad oggetto "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19", a norma del quale è consentito agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali. In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva»), tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna.

Come vivamente sollecitato dal Consigliere Ancisi, ma indipendentemente da ciò, stante il progressivo allargamento della campagna vaccinale alla popolazione generale e la predisposizione di altre sedi vaccinali, per cui si può pensare anche ad una sede con meno capacità ricettiva, questa Direzione ha già dato mandato ai colleghi dei servizi tecnici di condurre una indagine di mercato mediante avviso di manifestazione di interesse per l'ambito di Ravenna.

Distinti saluti.

Tiziano Carradori

Responsabile procedimento
Direttore Amministrativo
Agostina Aimola



INGRESSO

temperatura elenco spuntato modulistica

temperatura elenco spuntato modulistica

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

BRIEFING

SPOGLIATOIO DONNE

USCITA

POSTAZIONE 118

SALA OSSERVAZIONE min. N.30 Sedute

COMPILAZIONE MODULO min. N. 20 sedute

Macchinetta caffè Bibite-Snack

WC UOMINI

WC DONNE

WC HK

WC PERSONALE

WC PERSONALE

zona spogliatoi

- Pres a Elettrica
- Pres a Elettrica UPS
- Pres a Dati

148

148

148

148

Punto Amministrativo

DEPOSITO

DEPOSITO

n.1 BOX EMERGENZE

n.5 BOX MEDICI

n.6 BOX VACCINAZIONI

n.1 AREA PREPARAZIONE VACCINI

n.1 MAGAZZINO

Cabina regia

n.1 BOX COORDINATORE INFERMIERITICO

stampante multinzione

140

248

FIERA

Cabina trasformatore e quadri elettrici- ups

Cabina enel

Gruppo elettrogeno per pompe antincendio

I.G. generale M.T.

I.G. FV

I.G. generale M.T. E FV

I.G. UPS luci emergenza Sala europa